

(N. 2174)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3122)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 OTTOBRE 1957

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante
ai funzionari di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di servizio speciale prevista dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, è stabilita, con decorrenza del 1° luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:

	Celibi	Ammogliati
Ispettori generali capi	L. 240.000	360.000
Questori	» 230.000	350.000
Vice questori	» 220.000	340.000
Commissari capi	» 210.000	325.000
Commissari	» 195.000	310.000
Commissari aggiunti	» 160.000	285.000
Vice commissari e vice commissari in prova	» 125.000	250.000

Le misure dell'indennità previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non è, invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000 a carico dello stanziamento

del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57.

All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.